

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 330036180C;



- le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI; inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) prodotti hardware e software per le TAN del MEF (dettagliatamente indicati nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico) inclusivi del servizio di manutenzione base in garanzia per 24 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità";
 - b) servizio di manutenzione "on site" delle TAN del MEF, di cui al successivo art. 9 S;
 - c) servizio di supporto specialistico a consumo, di cui al successivo art 10 S, che la Consip si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi/forniture, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi/forniture in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi/forniture. Tali servizi/forniture potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 12 S comma 1. Pertanto, tali servizi/forniture verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 14 S e 13 G.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, presso il:
 - CED della sede di La Rustica, sito in via A. Soldati 80, 00155 Roma,
 - Centro Comunicativo, sito a Roma in via Pastrengo 1,



- CED DT (Dipartimento del Tesoro), sito a Roma in via XX Settembre 97,
 - CESSII, sito a Latina in via Milano 66,
 - CESSII, sito a Roma a piazza Dalmazia 1.
6. Si precisa che le componenti e i servizi costituenti la fornitura potranno essere installati o erogati anche su ulteriori CED della Consip/MEF.
7. I prodotti dovranno essere consegnati presso le sedi di cui al precedente comma 4 o altra diversa sede indicata da Consip. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dalla Consip.
8. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Giuseppe Spoto.
9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui al successivo art. 9 S, comma 5, che sarà comunicata da Consip, tramite lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla stipula. L'accettazione, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:



- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
- 4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.



5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S “Verifica di conformità”.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*
3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

RISORSE IMPIEGATE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) indica, tra le proprie risorse, il “Responsabile unico delle attività contrattuali” nella persona di _____, affinché la Consip e/o l’Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l’Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. L’Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal



caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, suddivisa in ordinativi parziali di fornitura, nelle modalità previste nel paragrafo 3.4.2, dell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ordine di ogni ordinativo parziale di fornitura, formalizzato da Consip mediante l'invio di un fax al numero di cui al successivo art. 9 S, comma 10, nel formato dettagliato nel capitolo 6 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio e ritiro.
11. L'impresa dovrà produrre, entro 5 giorni solari dal termine di ogni ordinativo parziale di fornitura, il "verbale di fine consegna" dell'ordine stesso.
12. Al termine delle attività di consegna di ogni ordinativo parziale di fornitura, il Fornitore dovrà erogare il servizio di installazione e configurazione delle apparecchiature consegnate secondo le modalità previste nel paragrafo 3.4.3, dell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico.



13. Entro 5 giorni solari dalla ricezione del “verbale di fine consegna” dell’ordine, di cui al precedente comma 11, il Committente formalizzerà al Fornitore il “pronti all’installazione”, mediante comunicazione scritta, anticipata attraverso l’invio di un fax al numero di cui al successivo art. 9 S, comma 10, contenente le informazioni necessarie ad eseguire l’installazione e la configurazione di base degli apparati hardware e software acquistati.
14. L’installazione dovrà essere completata entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, decorrente dalla comunicazione di “pronti dell’installazione”, di cui al precedente comma 13.
15. Al termine delle attività di installazione il fornitore dovrà produrre il “verbale di fine installazione”, contenente le seguenti informazioni:
 - tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura hardware costituente la fornitura e configurazione adottata;
 - versione dei prodotti software installati e configurazione adottata;
 - dichiarazione di rispondenza dell’installazione alla richiesta effettuata dal Committente.
16. L’impresa dovrà produrre, entro 5 (cinque) giorni solari dal “verbale di fine installazione” dell’ordinativo parziale di fornitura, di cui al precedente comma 15, il documento denominato “Piano della verifica di conformità”, contenente l’articolazione delle prove proposte e gli strumenti necessari all’esecuzione della verifica di conformità stessa, così come disciplinato nel successivo art. 8 S. Il “Piano della verifica di conformità” verrà approvato dalla Consip/Amministrazione entro 30 giorni solari dalla consegna dello stesso. A tal fine, l’Impresa comunicherà alla Consip il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali, di cui al precedente comma 1, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto che dovrà tra l’altro, consegnare a Consip il “Piano della verifica di conformità”.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, decorrente dalla data di accettazione da parte di Consip del “Piano della verifica di conformità”, relativo ad ogni ordinativo parziale di fornitura, di cui al precedente art. 7 S, comma 10, le componenti hardware e software consegnate, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera a), saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Consip.
2. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale. La verifica delle apparecchiature si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni



contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

6. Le verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute in occasione di ogni nuovo ordinativo parziale di fornitura, di cui all' art. 7 S, comma 10.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità delle componenti hardware e software di cui al precedente comma 1, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
11. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
12. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ON-SITE" E SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera a), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità".
2. Il servizio di manutenzione in garanzia di cui al precedente comma 1, dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione in garanzia di cui al precedente comma 1, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato



Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. L'Impresa si obbliga inoltre, a prestare il servizio di manutenzione "on site" delle TAN, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data "Data di inizio del servizio" di cui al successivo comma 5.
5. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, Consip, mediante comunicazione formale a mezzo raccomandata, indicherà all'aggiudicatario la data di "*Dichiarazione di inizio del servizio*" a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente il servizio di manutenzione "on site" delle TAN, di cui al precedente comma 4, dettagliatamente descritto nel paragrafo 3.5 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico, comprensiva dell'elenco esaustivo delle apparecchiature beneficiarie del servizio di manutenzione "on site" delle TAN, di cui al precedente comma 4.
6. La manutenzione di cui ai precedenti comma 1 e 4, comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
7. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
8. Il servizio di manutenzione in garanzia, di cui al precedente comma 1, sarà prestato dall'impresa secondo gli orari ed i livelli di servizio standard erogati dal produttore delle apparecchiature hardware e/o dei prodotti software.
9. Il servizio di manutenzione "on site" delle TAN, di cui al precedente comma 4, sarà prestato dall'Impresa tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno. I livelli di servizio che l'Impresa dovrà garantire sono quelli indicati nei successivi comma 10, 11 e 13.
10. La Consip e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti, la necessità di pianificazione di un intervento sulle apparecchiature in manutenzione, la formalizzazione di un ordinativo parziale di fornitura (convenzionalmente per tutti i casi "apertura chiamata"), di cui al precedente art. 7 S, comma 10, la data di attivazione del servizio di verifica preliminare, di cui al successivo comma 22, o la richiesta di servizi specialistici a consumo, di cui al successivo art. 10 S, mediante chiamata telefonica al numero



_____ e/o strumento telematico all'indirizzo _____, messo a disposizione dall'Impresa, confermata via fax al numero _____.

11. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 10 cd "apertura chiamata", l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Consip, entro 2 (due) ore solari, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
12. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
13. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro 6 (sei) ore solari dall'"apertura chiamata";
14. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
15. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 13, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
16. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
17. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
18. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 13 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
19. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
20. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta dal tecnico che ha eseguito l'intervento una "nota d'intervento", mediante la quale l'Impresa dovrà mantenere traccia delle azioni intraprese al fine di consentire all'Amministrazione la verifica dell'attività svolta. La "nota d'intervento" dovrà essere firmata dallo stesso tecnico e dal referente dell'Amministrazione per accettazione. Una copia



dovrà essere consegnata al referente dell'Amministrazione. Successivamente dovrà essere trasmessa all'Amministrazione anche tramite e-mail. La "nota d'intervento" dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Ora dell'“apertura chiamata”;
- numero identificativo della chiamata;
- Ora e codice della “presa in carico”;
- numero di matricola del Sistema in avaria;
- ora di inizio intervento “on-site”;
- ora ripristino del Sistema /termine attività pianificata;
- nome del tecnico che ha effettuato l'intervento;
- nome del referente dell'Amministrazione;
- descrizione dettagliata del problema;
- soluzione adottata;
- esito della chiamata.

21. Alla fine di ogni semestre, a partire dalla data di “Dichiarazione di inizio del servizio”, di cui al precedente comma 5, l'Impresa dovrà produrre il documento chiamato “Elenco degli interventi”, contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato i livelli di servizio previsti e le note di intervento ad essi associate. Tale rendicontazione deve essere consegnata dal Fornitore o da un suo incaricato all'Amministrazione entro i primi 20 giorni solari del mese successivo al trimestre cui la rendicontazione si riferisce, salvo in caso di inadempienza dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
22. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
23. Per ogni tipo di apparecchiatura e di prodotto software, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, Consip si riserva di recedere dal servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 13 G. Tale recesso sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all'Impresa con un mese di preavviso. Se tale rimozione comporterà un passaggio della TAN di cui fa parte l'apparecchiatura ad una tipologia inferiore, la modifica del canone di spesa corrisposto, relativo a tale TAN, avverrà dal mese successivo il momento della segnalazione.
24. Ogni tipo di apparecchiatura e di prodotto software che Consip, per conto dell'Amministrazione, acquisterà nel periodo di efficacia contrattuale, deve poter essere inserito nel presente contratto di manutenzione, mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Fornitore con un mese di preavviso, contenente le informazioni di cui al paragrafo 3.5.3 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico. Se tale inserimento comporterà un passaggio della TAN di cui farà parte l'apparecchiatura ad una tipologia superiore, la modifica del canone di spesa corrisposto, relativo a tale TAN, avverrà dal mese successivo il momento della segnalazione.
25. Il fornitore dovrà erogare un servizio di Inventory con frequenza mensile, a partire dalla data di “Dichiarazione di inizio del servizio”, di cui al precedente comma 5,



- per l'intera durata contrattuale (24 mesi a partire dalla data di inizio del servizio), tramite il quale dovrà fornire una lista dettagliata delle componenti hardware e software sulle quali viene erogato il servizio di manutenzione.
26. Il fornitore dovrà fornire il "Report di Inventory" contenente le informazioni minime dettagliate nel paragrafo 3.5.4 del Capitolato tecnico - Allegato 4, tale report dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno solare a partire dalla data di scadenza del mese successivo a quello cui fa riferimento il report stesso, salvo in caso di inadempienza dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
 27. Nell'ambito del servizio di manutenzione "on-site" delle TAN il Fornitore erogherà, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, il servizio di "Verifica preliminare" di cui al successivo comma 29, dettagliatamente descritto nel paragrafo 3.4.1 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico.
 28. Entro 10 giorni solari dalla data di invio di ogni ordinativo parziale di fornitura, di cui al precedente art. 7 S, comma 10, effettuato per ogni TAN, su cui è attivo il servizio di manutenzione "on-site", il Committente comunicherà al Fornitore la data di attivazione del servizio di Verifica preliminare. Tale comunicazione verrà effettuata dal Committente, mediante una lettera formale, anticipata via fax al numero di Fax predisposto a carico del fornitore e da esso gestito, di cui al precedente comma 10.
 29. Per ogni verifica preliminare, da effettuarsi sulle TAN destinatarie dei vari ordinativi parziali di fornitura, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito "verbale di verifica preliminare", relativo alla TAN ispezionata, sottoscritto da un incaricato del Committente e dell'Amministrazione nel quale dovrà essere dato atto della disponibilità dei luoghi dove collocare le apparecchiature, e degli eventuali adeguamenti necessari a rendere idoneo il sito, rispetto alla messa in opera degli apparati; nel suddetto verbale dovranno essere riportate le informazioni descritte nel paragrafo 3.4.1 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico.
 30. La sottoscrizione del "verbale di verifica preliminare", da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato del Committente, concluderà le attività di verifica preliminare dei locali tecnici.
 31. Successivamente alla sottoscrizione del "verbale di verifica preliminare", relativo ad ogni TAN, gli eventuali interventi ritenuti necessari per rendere idonei i locali del CED alla consegna e all'installazione dovranno essere portati a termine dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di firma del verbale di verifica preliminare senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
 32. Alla fine degli eventuali lavori, entro e non oltre 5 giorni solari, il fornitore in accordo con il Committente firmerà congiuntamente il verbale di fine lavori di adeguamento della TAN.
 33. Il Committente, di concerto con l'Amministrazione, segnalerà al fornitore, entro 10 giorni solari dalla firma del verbale di fine lavori di adeguamento della TAN, con una comunicazione di "pronti all'installazione", l'avvio delle successive fasi di installazione e configurazione delle apparecchiature che verranno messe a disposizione della Consip, di cui al precedente art. 7 S.
 34. Nel caso la Verifica preliminare di cui al precedente comma 22, portasse alla conclusione che i locali esaminati sono pronti alla consegna senza la necessità di



- effettuare lavori di adeguamento, la comunicazione di “pronti all’installazione”, verrà effettuata dal Committente entro 5 giorni solari dalla firma del verbale di fine consegna, di cui all’art. 7 S, comma 11.
35. L’Impresa, con frequenza mensile a partire dalla data di “Dichiarazione di inizio del servizio”, di cui al precedente comma 5, per l’intera durata contrattuale, dovrà fornire un servizio di aggiornamento tecnico-economico delle componenti hardware e software del listino HW/SW, di cui al successivo art. 12 S, comma 2, producendo il Report di aggiornamento tecnologico contenente la descrizione aggiornata delle componenti hardware e software ordinabili ed i corrispondenti prezzi.
 36. Si sottolinea che le componenti tecnologiche variate devono essere tecnicamente equivalenti a quelle sostituite, e comunque non devono essere di classe tecnica inferiore a quelle sostituite.
 37. Nel caso di variazioni degli oggetti di fornitura costituenti il listino HW/SW, di cui al successivo art. 12 S, comma 2, dovute ad esempio ad aggiornamenti tecnologici (componenti fuori produzione), verrà stabilito con l’aggiudicatario, al momento di un ordinativo parziale di fornitura successivo al primo, il prezzo di acquisto delle sole componenti variate. Si ribadisce che a tale scopo la percentuale di sconto da applicare alle componenti variate, rispetto al prezzo del listino specifico, vigente alla data, sarà pari alla corrispondente percentuale di sconto offerta in gara, di cui al successivo art. 12 S, comma 3, maggiorata del 15%.
 38. Resta fermo il fatto che i prezzi unitari delle componenti variate, di cui al precedente comma 30, non potranno comunque essere superiori ai prezzi offerti in gara per le relative componenti ed indicati al successivo art. 12 S, comma 2.
 39. Il Report di aggiornamento tecnologico contenente la descrizione aggiornata delle componenti hardware e software ordinabili sarà sottoposto ad approvazione della Consip/Amministrazione. Solo dopo tale approvazione, le vecchie componenti hardware e software ordinabili potranno essere sostituite con le nuove indicate nel Report di aggiornamento tecnologico.
 40. Il Report di aggiornamento tecnologico, dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno solare a partire dalla data di scadenza del mese cui fa riferimento il report stesso.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L’Impresa dovrà erogare, su richiesta del Committente, servizi specialistici fino ad un massimo di 676 giorni persona, la cui suddivisione orientativa in tipologia di giornate è indicata nel paragrafo 3.7 dell’Allegato 4 - Capitolato tecnico (676 giornate persona, a consumo, suddivise nel seguente modo: Sistemista junior feriale 330 gg, Sistemista senior feriale 240 gg, Solution architect feriale 60 gg, Project manager feriale 46 gg), da distribuire nell’arco dei 24 mesi a decorrere dalla “Data di inizio del servizio”, di cui al precedente art. 9 S, comma 5.
2. I servizi sono dettagliatamente descritti nel paragrafo 3.7 dell’Allegato 4 - Capitolato tecnico.



3. Tali servizi dovranno essere forniti da personale specializzato, il cui profilo professionale è dettagliatamente descritto nel paragrafo 3.7 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico.
4. Il Committente concorderà con l'Impresa, nell'ambito dei servizi specialistici, un piano di lavoro per le singole attività da eseguire di volta in volta, nel quale verranno definiti tempi, modi di erogazione e costo delle attività stesse.
5. Tale servizio dovrà essere erogato dall'Impresa, su richiesta del Committente, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 o all'occorrenza durante il sabato, la domenica ed i festivi, in base a otto differenti tariffe giorno persona (quattro feriali, quattro festive), di cui al successivo art. 12 S, comma 4.
6. Il Committente richiederà la fornitura dei servizi specialistici specificando al Fornitore i requisiti, gli obiettivi tecnici e temporali che devono essere perseguiti. Il fornitore redigerà un documento tecnico, chiamato "Piano di lavoro", che descrive le modalità di attuazione del servizio, specificando i tempi, le figure professionali coinvolte, la stima degli effort e i costi associati.
7. Entro 10 giorni solari dalla richiesta di fornitura dei servizi specialistici il fornitore dovrà consegnare al Committente il "Piano di lavoro", di cui al precedente comma 6, nel quale devono essere inserite le informazioni indicate in dettaglio nel paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico - Allegato 4.
8. L'Impresa, per l'attivazione dei servizi, di cui al precedente comma 1, verrà contattata dal Committente con un preavviso di 5 giorni lavorativi, mediante una lettera formale, anticipata via fax al numero predisposto a carico del fornitore e da esso gestito, di cui al precedente art. 9 S, comma 10, nella quale sarà descritta nel dettaglio l'attività o progetto che si intende realizzare.
9. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Nota di intervento", di cui al precedente art. 9 S, comma 13, redatta a cura dell'Impresa, che conterrà il tipo e la durata dell'intervento stesso. La buona esecuzione del servizio è attestata da un documento denominato "Documento di accettazione per i servizi MEF", controfirmato dal Committente una volta raggiunti gli obiettivi concordati. Il compenso dovuto per l'attività erogata sarà fatturato ad accettazione avvenuta secondo le modalità di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera c).
10. Nessun corrispettivo verrà riconosciuto al Fornitore in aggiunta a quello pattuito nel "Piano di lavoro", di cui al precedente comma 7, anche in caso di allungamento dei tempi di lavoro pattuiti, anche se causato da problematiche non previste nello stesso piano.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature e dei prodotti software, di cui al precedente articolo 7 S "Risorse impiegate, consegna, installazione, configurazione e personalizzazione", comma 10, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).



La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e personalizzazione.

2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, per ogni ordinativo parziale di fornitura, di cui al precedente art. 7 S, comma 10, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora l'Impresa non consegni il "Piano di verifica di conformità" entro il termine prescritto all'art. 7 S, comma 16, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo.
5. Qualora la verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) al giorno.
6. Nell'ambito del servizio di manutenzione "on site", di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 4, la Consip calcolerà la sommatoria delle ore solari di ritardo relative ai servizi di cui al precedente art. 9 S comma 11 e 13, afferenti tutte le chiamate di manutenzione effettuate, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1% (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
7. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S Servizio di manutenzione, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo convenuto per la consegna del Report di aggiornamento tecnologico, di cui al precedente art. 9 S, comma 34, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo convenuto per il completamento di eventuali interventi ritenuti necessari per rendere idonei i locali del CED, di cui al precedente articolo 10 S, comma 25, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 7 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 25 per gli eventuali interventi ritenuti necessari per rendere idonei i locali del CED alla consegna e all'installazione, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).



12. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Consip applicherà una penale una tantum pari a € 1.000,00 = (mille/00).
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
14. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G delle "Condizioni generali dello schema di contratto", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il massimale contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € 1.650.000,00 = (unmilioneaseicentocinquantamila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/____).
- Si sottolinea che, indipendentemente dai ribassi offerti in sede di gara, di cui al successivo comma 3, il presente contratto verrà stipulato per un importo contrattuale massimo non garantito pari a euro € 1.650.000,00 (unmilioneaseicentocinquantamila/00), per 24 mesi, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze dell'Amministrazione, durante tutta la durata del contratto (24 mesi).



2. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono calcolati in base ai prezzi unitari degli oggetti di fornitura elencati nel seguente listino HW/SW, che sono i seguenti:

- a) prezzi unitari per la fornitura degli apparati hardware e del software di base (dettagliatamente indicati nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico), di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), comprensivi della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura, di cui al precedente art. 8 S, e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 2:

Prodotti HW e SW Hewlett-Packard	Prezzo unitario
HW-A1	€ _____, __ = (____/____)
HW-A2	€ _____, __ = (____/____)
HW-A3	€ _____, __ = (____/____)
HW-A4	€ _____, __ = (____/____)
HW-A5	€ _____, __ = (____/____)
HW-A6	€ _____, __ = (____/____)
HW-A7	€ _____, __ = (____/____)
HW-A8	€ _____, __ = (____/____)
HW-A9	€ _____, __ = (____/____)
HW-A10	€ _____, __ = (____/____)
HW-A11	€ _____, __ = (____/____)
HW-A12	€ _____, __ = (____/____)
HW-A13	€ _____, __ = (____/____)
HW-A14	€ _____, __ = (____/____)
HW-A15	€ _____, __ = (____/____)
HW-A16	€ _____, __ = (____/____)
HW-A17	€ _____, __ = (____/____)
HW-A18	€ _____, __ = (____/____)
HW-A19	€ _____, __ = (____/____)



HW-A20	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A21	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A22	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A23	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A24	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A25	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A26	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A27	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A28	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A29	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A30	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A31	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A32	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A33	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A34	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A35	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A36	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A37	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A38	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A39	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A40	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A41	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A42	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A43	€ _____, __ = (____/ __)
HW-A44	€ _____, __ = (____/ __)



HW-A45	€ _____,___ = (____/____)
HW-A46	€ _____,___ = (____/____)
HW-A47	€ _____,___ = (____/____)
HW-A48	€ _____,___ = (____/____)
HW-A49	€ _____,___ = (____/____)
HW-A50	€ _____,___ = (____/____)
HW-A51	€ _____,___ = (____/____)
HW-A52	€ _____,___ = (____/____)
HW-A53	€ _____,___ = (____/____)
HW-A54	€ _____,___ = (____/____)
HW-A55	€ _____,___ = (____/____)
HW-A56	€ _____,___ = (____/____)
HW-A57	€ _____,___ = (____/____)
HW-A58	€ _____,___ = (____/____)
HW-A59	€ _____,___ = (____/____)
SW-A1	€ _____,___ = (____/____)
SW-A2	€ _____,___ = (____/____)
SW-A3	€ _____,___ = (____/____)
SW-A4	€ _____,___ = (____/____)
SW-A5	€ _____,___ = (____/____)
SW-A6	€ _____,___ = (____/____)
SW-A7	€ _____,___ = (____/____)
SW-A8	€ _____,___ = (____/____)
SW-A9	€ _____,___ = (____/____)
SW-A10	€ _____,___ = (____/____)



SW-A11	€ _____,___ = (____/____)
SW-A12	€ _____,___ = (____/____)
SW-A13	€ _____,___ = (____/____)
SW-A14	€ _____,___ = (____/____)
SW-A15	€ _____,___ = (____/____)
SW-A16	€ _____,___ = (____/____)
SW-A17	€ _____,___ = (____/____)
SW-A18	€ _____,___ = (____/____)
SW-A19	€ _____,___ = (____/____)
SW-A20	€ _____,___ = (____/____)
SW-A21	€ _____,___ = (____/____)
SW-A22	€ _____,___ = (____/____)
SW-A23	€ _____,___ = (____/____)
SW-A24	€ _____,___ = (____/____)
SW-A25	€ _____,___ = (____/____)
SW-A26	€ _____,___ = (____/____)
SW-A27	€ _____,___ = (____/____)
SW-A28	€ _____,___ = (____/____)
SW-A29	€ _____,___ = (____/____)
SW-A30	€ _____,___ = (____/____)
SW-A31	€ _____,___ = (____/____)
SW-A32	€ _____,___ = (____/____)
SW-A33	€ _____,___ = (____/____)
SW-A34	€ _____,___ = (____/____)
SW-A35	€ _____,___ = (____/____)



SW-A36	€ _____,___ = (____/____)
SW-A37	€ _____,___ = (____/____)
SW-A38	€ _____,___ = (____/____)
SW-A39	€ _____,___ = (____/____)
SW-A40	€ _____,___ = (____/____)
SW-A41	€ _____,___ = (____/____)
SW-A42	€ _____,___ = (____/____)
SW-A43	€ _____,___ = (____/____)
SW-A44	€ _____,___ = (____/____)
SW-A45	€ _____,___ = (____/____)
SW-A46	€ _____,___ = (____/____)
SW-A47	€ _____,___ = (____/____)
SW-A48	€ _____,___ = (____/____)
SW-A49	€ _____,___ = (____/____)
SW-A50	€ _____,___ = (____/____)
SW-A51	€ _____,___ = (____/____)
SW-A52	€ _____,___ = (____/____)
SW-A53	€ _____,___ = (____/____)
SW-A54	€ _____,___ = (____/____)
SW-A55	€ _____,___ = (____/____)
SW-A56	€ _____,___ = (____/____)
SW-A57	€ _____,___ = (____/____)
SW-A58	€ _____,___ = (____/____)
SW-A59	€ _____,___ = (____/____)
SW-A60	€ _____,___ = (____/____)



SW-A61	€ _____,___ = (____/____)
SW-A62	€ _____,___ = (____/____)
SW-A63	€ _____,___ = (____/____)
SW-A64	€ _____,___ = (____/____)
SW-A65	€ _____,___ = (____/____)
SW-A66	€ _____,___ = (____/____)
SW-A67	€ _____,___ = (____/____)
SW-A68	€ _____,___ = (____/____)

Prodotti HW e SW EMC ²	Prezzo unitario
HW-B1	€ _____,___ = (____/____)
HW-B2	€ _____,___ = (____/____)
HW-B3	€ _____,___ = (____/____)
HW-B4	€ _____,___ = (____/____)
HW-B5	€ _____,___ = (____/____)
HW-B6	€ _____,___ = (____/____)
HW-B7	€ _____,___ = (____/____)
HW-B8	€ _____,___ = (____/____)
HW-B9	€ _____,___ = (____/____)
HW-B10	€ _____,___ = (____/____)
HW-B11	€ _____,___ = (____/____)
HW-B12	€ _____,___ = (____/____)
HW-B13	€ _____,___ = (____/____)
HW-B14	€ _____,___ = (____/____)
HW-B15	€ _____,___ = (____/____)



HW-B16	€ _____,___ = (____/____)
HW-B17	€ _____,___ = (____/____)
HW-B18	€ _____,___ = (____/____)
HW-B19	€ _____,___ = (____/____)
HW-B20	€ _____,___ = (____/____)
HW-B21	€ _____,___ = (____/____)
HW-B22	€ _____,___ = (____/____)
HW-B23	€ _____,___ = (____/____)
HW-B24	€ _____,___ = (____/____)
HW-B25	€ _____,___ = (____/____)
HW-B26	€ _____,___ = (____/____)
HW-B27	€ _____,___ = (____/____)
HW-B28	€ _____,___ = (____/____)
HW-B29	€ _____,___ = (____/____)
HW-B30	€ _____,___ = (____/____)
HW-B31	€ _____,___ = (____/____)
HW-B32	€ _____,___ = (____/____)
HW-B33	€ _____,___ = (____/____)
HW-B34	€ _____,___ = (____/____)
HW-B35	€ _____,___ = (____/____)
HW-B36	€ _____,___ = (____/____)
HW-B37	€ _____,___ = (____/____)
HW-B38	€ _____,___ = (____/____)
HW-B39	€ _____,___ = (____/____)
HW-B40	€ _____,___ = (____/____)



HW-B41	€ _____,___ = (____/____)
HW-B42	€ _____,___ = (____/____)
SW-B1	€ _____,___ = (____/____)
SW-B2	€ _____,___ = (____/____)
SW-B3	€ _____,___ = (____/____)
SW-B4	€ _____,___ = (____/____)
SW-B5	€ _____,___ = (____/____)
SW-B6	€ _____,___ = (____/____)
SW-B7	€ _____,___ = (____/____)
SW-B8	€ _____,___ = (____/____)
SW-B9	€ _____,___ = (____/____)
SW-B10	€ _____,___ = (____/____)
SW-B11	€ _____,___ = (____/____)
SW-B12	€ _____,___ = (____/____)
SW-B13	€ _____,___ = (____/____)
SW-B14	€ _____,___ = (____/____)
SW-B15	€ _____,___ = (____/____)
SW-B16	€ _____,___ = (____/____)
SW-B17	€ _____,___ = (____/____)
SW-B18	€ _____,___ = (____/____)
SW-B19	€ _____,___ = (____/____)
SW-B20	€ _____,___ = (____/____)
SW-B21	€ _____,___ = (____/____)
SW-B22	€ _____,___ = (____/____)
SW-B23	€ _____,___ = (____/____)



SW-B24	€ _____,___ = (____/____)
SW-B25	€ _____,___ = (____/____)
SW-B26	€ _____,___ = (____/____)
SW-B27	€ _____,___ = (____/____)
SW-B28	€ _____,___ = (____/____)
SW-B29	€ _____,___ = (____/____)
SW-B30	€ _____,___ = (____/____)
SW-B31	€ _____,___ = (____/____)
SW-B32	€ _____,___ = (____/____)

Prodotti HW e SW IBM/Symantec/Altro	Prezzo unitario
HW-C1	€ _____,___ = (____/____)
HW-C2	€ _____,___ = (____/____)
HW-C3	€ _____,___ = (____/____)
HW-C4	€ _____,___ = (____/____)
SW-C1	€ _____,___ = (____/____)
SW-C2	€ _____,___ = (____/____)
SW-C3	€ _____,___ = (____/____)
SW-C4	€ _____,___ = (____/____)
SW-C5	€ _____,___ = (____/____)

b) prezzi unitari dei canoni mensili per il servizio di manutenzione “on site” di ogni singolo tipo di TAN del MEF, di cui all'art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera b):

Canoni di manutenzione mensile per il servizio di manutenzione “on site” di ogni singolo tipo di TAN del MEF	Prezzo unitario
TAN Entry	€ _____,___ = (____/____)



TAN Medium	€ _____,___ = (____/____)
TAN Enterprise	€ _____,___ = (____/____)

- c) prezzi unitari per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c):

Tariffe giornaliere servizio di supporto specialistico a consumo	Prezzo unitario
Sistemista junior (tariffa feriale)	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista senior (tariffa feriale)	€ _____,___ = (____/____)
Solution Architect (tariffa feriale)	€ _____,___ = (____/____)
Project manager (tariffa feriale)	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista junior (tariffa festiva)	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista senior (tariffa festiva)	€ _____,___ = (____/____)
Solution Architect (tariffa festiva)	€ _____,___ = (____/____)
Project manager (tariffa festiva)	€ _____,___ = (____/____)

3. I prezzi complessivi delle suddette voci, di cui al precedente comma 2, sono stati calcolati applicando ai prezzi unitari di riferimento, indicati nelle tabelle contenute nel capitolo 6 del Disciplinare di gara, le seguenti percentuali di sconto offerte:

Tipologia di % di sconto	Sigla	% di sconto offerta
% sconto prodotti HW e SW HP	% SC HW SW _{HP}	
% sconto prodotti HW e SW EMC ²	% SC HW SW _{EMC}	
% sconto prodotti HW e SW IBM/Symantec/Altro	% SC HW SW _{Sym}	
% sconto sui tre canoni di manutenzione del servizio di manutenzione "on site"	% SC CAN	
% sconto sulle otto tariffe giornaliere del servizio di supporto specialistico a consumo	% SC TG	



Tali percentuali di sconto verranno applicate per l'acquisto di un qualsiasi bene e/o servizio, oggetto della fornitura, durante tutto il periodo di validità del contratto, pari a 24 mesi, a partire dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui all'art. 9 S, comma 5.

4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", di cui al precedente comma 2, lettera c), il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di lavoro, di cui al precedente art. 10 S, comma 6, approvato da Consip e sulla base delle tariffe indicate al precedente comma 2, lettera c).
5. I predetti prezzi unitari si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I prezzi unitari sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei prezzi unitari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
10. Tutti gli importi devono intendersi espressi in Euro e al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S, per l'importo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari dei beni ordinati e forniti;
 - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui al precedente art. 9 S, comma 5, per un importo commisurato al numero delle tan mantenute;
 - c) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera c) l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente,



secondo quanto riportato nel “Documento di accettazione per i servizi MEF” e approvato da Consip, di cui al precedente art. 10 S, comma 9.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % di quanto indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario e al protocollo Consip relativo all'ordine corrispondente.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di



Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S



RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare,



all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

- Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;
- Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
- Articolo 5 S - Garanzie ;
- Articolo 8 S - Verifica di conformità;
- Articolo 9 S - Servizio di manutenzione "On-Site" e servizi connessi alla fornitura;
- Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico ;
- Articolo 11 S - Penali ;
- Articolo 12 S - Corrispettivo ;
- Articolo 13 S - Fatturazione e pagamento ;
- Articolo 14 S - Risoluzione ;
- Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 3 G - Aumento- Modifiche e Varianti in Aumento;



Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;
Articolo 12 G - Cauzione ;
Articolo 13 G - Recesso ;
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa ;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 17 G - Subappalto ;
Articolo 18 G - Foro esclusivo ;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;
Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231/2001 ;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma,

L'Impresa
il legale rappresentante
